

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI DIALIZZATI DISTRETTI CIRIE' – LANZO T.SE, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 48-7791 DEL 30.10.2018 - ALLEGATO B - PERIODO MESI 24

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale ASL TO4 (di seguito denominata per brevità ASL TO4), con sede legale in Chivasso, Via Po n.11, partita IVA n. 09736160012, nella persona del Direttore Generale Dott. Stefano Scarpetta, nato a Torino il 21 dicembre 1972;

E

l'Organizzazione di Volontariato XXXXXXXXXXXXXXXX Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXXXXXXXX, rappresentata per il presente atto dal Presidente Sig XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXXXXXX;

PREMESSO

che ai sensi degli articoli 1 e 45 della Legge n. 833/78, della Legge n. 266/91, nonché delle norme attuative di cui alla Legge Regionale n. 38/94, è riconosciuta e valorizzata la funzione sociale delle organizzazioni di volontariato liberamente costituite aventi le finalità di concorrere, in base a quanto proposto dall'articolo 4 della medesima L.R., al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, ad integrazione dei servizi pubblici, ai fini della promozione della salute, del miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra i cittadini, in conformità delle previsioni del Piano Socio-Sanitario Regionale che assegna al volontariato un ruolo attivo di governo e di offerta sanitaria;

che l' Organizzazione di Volontariato XXXXXXXXXXXXXXXX a norma di statuto non ha fini di lucro;

che Organizzazione di Volontariato XXXXXXXXXXXXXXXX è configurata giuridicamente e che pertanto è iscritta da almeno sei mesi nelle apposite sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore, ovvero, ove ancora operativo, iscritte nel Registro regionale delle OdV di cui all'art. 3 della L.R. 38/1994.

Richiamati integralmente la Legge Regionale n. 42/92 e la D.G.R. n. 48-7791 del 30 ottobre 2018 ad oggetto: "L.R. 42/92. Approvazione per il periodo, 2019-2022, degli schemi di Accordo regionale per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza interospedaliero e delle attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cura. Modifica alla D.G.R. 45-6134 del 11/06/2007";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

L'ASL TO4, per il conseguimento dei fini propri del S.S.N. ai sensi dell'art. 56 D.Lgs 117/2017, delle Leggi Regionali n. 42/1992 e n. 38/1994 e della D.G.R. 48-7791/2018, si avvale della XXXXXXXXXXXXXXXX per l'espletamento del Servizio di Trasporto pazienti dializzati Distretto di Ciriè – Lanzo T.se, anche dializzati Covid positivi per i quali verranno riconosciuti a Consuntivo i costi della sanificazione del mezzo e dei DPI, ed eventuali trasporti pazienti dializzati obesi.

ARTICOLO 2

Il servizio di Trasporto pazienti dializzati Distretto di Ciriè – Lanzo T.se, anche dializzati Covid positivi per i quali verranno riconosciuti a Consuntivo i costi della sanificazione del mezzo e dei DPI, ed eventuali trasporti pazienti dializzati obesi, verrà espletato con le seguenti modalità:

- nei giorni feriali, dal al, nella fascia oraria il servizio dovrà essere garantito dalla XXXXXXXXXXXX per le richieste pervenute da
- nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali nella fascia oraria, il servizio sarà garantito dalla XXXXXXXXXXXX per le richieste pervenute il giorno precedente entro le ore da.....

E' necessario che l'orario concordato venga osservato sempre con la massima precisione.

I pazienti dovranno essere trasportati alla destinazione specificatamente indicata dall'ASL TO4.

Può essere prevista la presenza di un familiare o accompagnatore, quando le condizioni del trasportato lo rendano necessario e vi sia espressa autorizzazione da parte del medico che lo ha in carico.

ARTICOLO 3

La XXXXXXXXXXXX espletterà il Servizio convenzionato con mezzi di sua proprietà o acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà d'acquisto, aventi lo stemma dell'OdV riprodotto sulle fiancate, e con personale idoneo alla particolare natura del Servizio stesso.

Il Servizio sarà garantito con i mezzi di seguito indicati:

.....
.....
.....

il cui elenco è depositato agli atti della S.S. Gestione Amministrativa Rapporti con Organismi per trasporti sanitari e coordinamento aziendale in materia di Privacy e protezione Dati.

La XXXXXXXXXXXX si atterrà inoltre a tutte le indicazioni in materia di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 81/08.

La caratteristica delle ambulanze e delle dotazioni di bordo dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa.

I mezzi devono essere adeguatamente predisposti al trasporto sia dal lato igienico – sanitario che dal lato comfort ambientale. Deve essere effettuata la sanificazione del mezzo con registrazione degli interventi effettuati.

L'Azienda Sanitaria si riserva la possibilità di effettuare a propria discrezione gli adeguati controlli onde accertare le succitate condizioni dei mezzi di trasporto.

Il personale autista impiegato dovrà essere in possesso dei requisiti e delle idoneità previsti dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 4

La XXXXXXXXXXXX è obbligata a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività di trasporto di cui alla presente convenzione nonché a copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del personale.

La XXXXXXXXXXXX esonera l'ASL TO4 da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

L'Organizzazione di Volontariato convenzionata esonera l'Azienda Sanitaria per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

ARTICOLO 5

Tutte le spese di esercizio, come da accordo regionale, saranno a carico della XXXXXXXXXXXX. L'attività che la XXXXXXXXXXXX si impegna a prestare in forza della presente convenzione è gratuita, riconoscendo l'ASL TO4 il solo rimborso dei costi sostenuti per l'esercizio di tali attività ed effettivamente espletate a favore dell'ASL TO4.

ARTICOLO 6

Per il servizio di cui alla presente convenzione, l'ASL TO4 rimborserà alla XXXXXXXXXXXX la somma complessiva annua di Euro xxxxxxxx (valevole per il biennio di riferimento dal.....al..... per complessivi Euro xxxxxxxx) in tranche mensili posticipate, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura, salvo eventuali conguagli attivi o passivi riscontrati a consuntivo in sede di dettagliata rendicontazione, da trasmettere entro il 31 luglio di ciascun anno successivo al periodo di convenzionamento, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

In sede di rendicontazione l'ASL TO4 si riserva di richiedere la produzione nei propri uffici di tutta la documentazione contabile ritenuta utile per i necessari controlli.

ARTICOLO 7

L'Azienda si impegna a riconoscere i costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle attrezzature sanitarie ritenute necessarie per l'esecuzione dei servizi richiesti secondo le disposizioni regionali vigenti, mentre si riserva il diritto di non ripianare eventuali spese sostenute per acquisto o manutenzione di attrezzature sanitarie aggiuntive non ricomprese dalle suddette disposizioni regionali.

Resta fermo l'obbligo per l'OdV convenzionata di concordare preventivamente con l'ASL TO4 qualunque tipo di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi riferiti ad attrezzature, costi pluriennali e arredi in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e della sede, consulenze professionali esterne e retribuzioni diverse, non ricompresi all'interno dei preventivi di spesa approvati dall'ASL TO4 o che, sebbene approvati in sede di preventivo, comportino un sostanziale aumento a consuntivo dei costi sostenuti e non giustificati dall'incremento del numero dei km percorsi per i servizi resi ed oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 8

La XXXXXXXXXXXX è tenuta a presentare mensilmente regolare fattura di tutti i servizi effettuati, corredando la stessa con l'elenco dettagliato degli stessi.

L'ASL TO4 potrà effettuare controlli sui registri dei mezzi di trasporto della OdV convenzionata.

ARTICOLO 9

Il personale impiegato Volontari n..... e dipendenti n....., dalla XXXXXXXXXXXX per l'espletamento del servizio convenzionato, dovrà indossare, durante l'esecuzione del servizio stesso, una divisa che risponda a criteri di praticità e decoro; su tale divisa, dovrà essere ben identificabile l'indicazione dell'Organizzazione di Volontariato.

I volontari saranno muniti di apposito tesserino rilasciato dalla XXXXXXXX e potranno accedere alle Strutture ed ai Presidi Sanitari per esplicitarvi la propria attività, accompagnando i pazienti alla destinazione prevista all'interno dei Presidi e delle Strutture aziendali e supportandoli sia sotto l'aspetto fisico, aiutandoli a superare eventuali difficoltà logistiche, sia sotto l'aspetto psicologico, sostenendoli nei momenti di difficoltà.

L'attività deve essere svolta con l'obiettivo di soddisfare le esigenze degli assistiti, agevolandone ogni adempimento e gestendo la relazione e la comunicazione con la persona, nella fattiva reciproca collaborazione con gli operatori pubblici, nell'ambito delle specifiche competenze acquisite con i

previsti corsi di formazione ed addestramento e con la scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale.

ARTICOLO 10

La XXXXXXXXXXXX si impegna a non assumere con altri Enti o Strutture accordi o intese che possano riuscire di pregiudizio per l'esecuzione della presente convenzione, per parte sua l'ASL TO4 non potrà avanzare, nei confronti della XXXXXXXXXXXX, richieste tali da compromettere i fini istituzionali dell'Organizzazione di Volontariato medesima.

ARTICOLO 11

L'ASL TO4 assicura attraverso gli Uffici preposti il coordinamento con le eventuali altre OdV convenzionate operanti nel proprio ambito territoriale; periodicamente attraverso incontri tra i Responsabili degli Uffici preposti ed i Responsabili operativi dell'Organizzazione di Volontariato verifica le modalità di attuazione della Convenzione.

ARTICOLO 12

L'ASL TO4 potrà verificare in qualsiasi momento l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione con il riscontro dei risultati conseguiti, anche in relazione alle risorse impegnate.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione dovranno essere contestate per iscritto dalle parti.

Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della contestazione, qualora la controversia non sia risolta, la stessa verrà sottoposta alla Commissione Tecnica Regionale prevista dall'art.13 Allegato B dell'Accordo Regionale di cui alla D.G.R. n. 48-7791 del 30 ottobre 2018.

In caso di gravi inadempienze l'Azienda Sanitaria potrà ricorrere all'immediata risoluzione della convenzione e l'Organizzazione di Volontariato sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che l'Azienda sia tenuta a sopportare, compreso l'eventuale maggiore costo derivante dall'intervento sostitutivo di altre Organizzazione di Volontariato o di soggetti privati.

ARTICOLO 13

La presente convenzione avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi per il periodo dalal con fatturazione mensile.

Le parti contraenti si riservano la facoltà di risolvere il rapporto derivante dalla presente con preavviso di giorni 30, mediante lettera raccomandata.

ARTICOLO 14

La presente convenzione debitamente sottoscritta è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986.

Le spese di bollo e le eventuali spese di registrazione sono a carico della XXXXXXXXXXXX.

ARTICOLO 15

In caso di controversia le parti contraenti riconoscono come unico foro competente il foro di Ivrea. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia al Codice Civile, alle norme vigenti in materia e all'allegato disciplinare tecnico-amministrativo, a farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 16

Preso atto di quanto disposto in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal R.G.P.D. 2016/679, l'ASL TO4 e l'OdV XXXXXXXXXXXX assicurano che i dati che verranno comunicati ai fini della fornitura del servizio e conseguente espletamento delle funzioni oggetto della presente convenzione saranno trattati, in qualunque forma, secondo la citata normativa e finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'ASL TO4.

L'OdV XXXXXXXXXXXX attesta e garantisce all'ASL TO4 di aver provveduto ad una formazione generale del proprio personale sul tema della protezione dei dati e sulla relativa riservatezza, nonché sugli obblighi derivanti dal segreto professionale.

L'OdV XXXXXXXXXXXX provvederà a tenere agli atti (a disposizione per eventuali controlli da parte dell'ASL TO4) l'elenco del personale concretamente adibito alle prestazioni oggetto della presente convenzione e si impegna ad aggiornarlo tempestivamente a seguito di eventuali variazioni, con particolare attenzione alla cessazione del servizio oggetto di convenzione.

L'ASL TO4, Titolare dei dati trattati e l'OdV XXXXXXXXXXXXXXXX, quale Responsabile esterno del trattamento, definiscono un ulteriore atto riconducibile alla presente convenzione, ed in attesa dell'adozione delle clausole contrattuali tipo, ai sensi dell'art. 28.8 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali, le condizioni con le quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati a carattere personale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Chivasso lì,

IL PRESIDENTE
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Sig. xxxxxxxxxxxxxx

IL DIRETTORE GENERALE
ASL TO4
Dott. Stefano SCARPETTA